

CRS Intervento SRD06 (Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo) – Azione 2

FAQ (aggiornamento 17.04.2025)

QUESITO 1) *Con la presente, si chiede un chiarimento in merito al requisito riportato nel paragrafo 8.4.1, comma c) del bando, secondo il quale:*

Il possesso dei beni deve essere garantito per un periodo almeno pari al rispetto del periodo di stabilità delle operazioni e comunque deve risultare valido per un periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento della domanda di saldo finale e, nel caso di fitto, dimostrata da contratto registrato (rinnovo o atto aggiuntivo al contratto stesso, analogamente registrato).” Si chiede, in particolare, di chiarire se, nel caso in cui il contratto di fitto in essere non rispetti il periodo minimo di 5 anni, necessario per il rispetto del requisito sopra riportato, sia possibile procedere con un rinnovo alla sua scadenza, allegando al progetto apposita autodichiarazione sia dell'affittuario che del proprietario di impegno al rinnovo del contratto, in modo da rispettare il periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento della domanda di saldo finale.

RISPOSTA 1) Visto il Bando di attuazione dell'intervento SRD 06 Azione 2, nello specifico l'art. 8.4.1 si rappresenta che la durata del contratto di fitto, dei beni immobili oggetto di intervento, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo minimo di 5 anni dal pagamento della domanda di saldo finale. In presenza di contratto di fitto che non soddisfa il requisito succitato, è necessario allegare alla domanda di sostegno oltre al contratto di fitto un atto di impegno sottoscritto tra le parti e debitamente registrato nel quale le stesse si obbligano al rinnovo del contratto in modo da rispettare il periodo non inferiore a 5 anni dal pagamento della domanda di saldo finale.

QUESITO 2) *Una azienda agricola della Provincia di Salerno, chiede se al Bando della SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo - Azione 2 possono partecipare solo le aziende agricole ricadenti nel territorio di Caserta e Avellino oppure anche quelle della provincia di Salerno.*

RISPOSTA 2) Il sostegno pubblico è limitato alle imprese agricole ricomprese nella delimitazione territoriale prescritta dall'art. 4 “Ambito Territoriale” di cui al Bando SRD 06 Azione 2 approvato con DRD n.1013 del 30/12/2024.

QUESITO 3) Si chiede un chiarimento in merito al requisito riportato nel paragrafo 8.3 Criteri generali di Ammissibilità delle operazioni, comma d) del bando, secondo il quale:

“il valore del danno accertato (come da perizia asseverata), deve essere pari ad almeno il 30% della PLV aziendale ordinaria (CR09-PSP). La Produzione Lorda Vendibile Ordinaria è calcolata come media di produzione vendibile del triennio precedente al verificarsi dell'evento calamitoso oggetto d'intervento (2021-2022-2023) o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più alto e il più basso. Il calcolo deve essere effettuato sulla base di documentazione aziendale probante. In assenza di documentazione aziendale probante (es. le aziende di recente costituzione), potranno essere utilizzati gli standard value (valori unitari standard) ministeriali per il 20242. I valori degli standard vanno moltiplicati per la superficie/coltura

riportata nell'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale antecedente la data del verificarsi dell'evento calamitoso oggetto d'intervento (27 agosto 2024)."

Si chiede, in particolare, di chiarire se, nel calcolo del danno accertato che deve essere almeno pari al 30% della PLV aziendale ordinaria (come da dichiarazioni IVA antecedenti l'evento calamitoso), si deve utilizzare la PLV di tutta l'azienda, riferita all'intera SAU riportata sul fascicolo aziendale, oppure solo il fatturato relativo alla SAU riportata sul fascicolo aziendale, danneggiate dall'evento calamitoso.

Se è possibile effettuare il calcolo solo riferendolo alle superfici danneggiate, vista la difficoltà di proporzionare il fatturato riportato sulle dichiarazioni IVA, solo alle superfici danneggiate è possibile utilizzare la media triennale dei valori unitari standard antecedenti l'evento calamitoso.

RISPOSTA 3) Per il calcolo della percentuale del 30% deve essere considerata l'intera PLV aziendale ovvero riferita all'intera SAU riportata sul fascicolo aziendale.

QUESITO 4) *In relazione al paragrafo 7 del bando che recita: Possono accedere al sostegno di cui al presente bando gli Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura (CR01 – PSP).*

Si chiede di chiarire cosa si intende per Imprenditori agricoli, singoli o associati.

RISPOSTA 4) Per imprenditori singoli si intendono le imprese individuali e per imprenditori associati si intendono le società di capitale o di persona. Ogni richiedente deve possedere proprio fascicolo aziendale costituito prima del 27/8/2024 (cfr paragrafo 8.2).

QUESITO 5) *Un deposito detenuto sul fascicolo aziendale di una azienda agricola che è stato accatastato anni addietro con categoria catastale C/2, ed utilizzato come locale di deposito derrate alimentari e macchine e attrezzature, in seguito alle piogge alluvionali del 27 e 29 AGOSTO 2024, ha subito ingenti danni, può partecipare al bando SRD 06_AZ.2 pur avendo categoria castale C/2?*

RISPOSTA 5) I beni immobili strettamente connessi all'attività agricola e catastalmente classificati C/2 possono essere oggetto di interventi tesi al ripristino, ai sensi di quanto disposto con il DRD n. 115 del 27/02/2025 recante: "PSP 2023-2027. CSR della Regione Campania. Interventi non a superficie e/o a capo (Interventi non SIGC) - Intervento SRD06 Azione 2 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Modifiche ed Integrazioni al bando e contestuale proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno"

QUESITO 6) *Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di accesso previsti dal bando, in particolare riguardo ai seguenti requisiti posti:*

- danno accertato sia almeno pari al 30% della PLV (Produzione Lorda Vendibile) media ordinaria;
- valore del danno accertato sia superiore a 10.000,00 €.

1. Riguardo al primo requisito, il bando, a pagina 11 punto d), specifica quanto segue:

“Il valore del danno accertato (come da perizia asseverata) deve essere pari ad almeno il 30% della PLV aziendale ordinaria (CR09-PSP). La Produzione Lorda Vendibile Ordinaria è calcolata come media di produzione vendibile del triennio precedente al verificarsi dell’evento calamitoso oggetto d’intervento (2021-2022-2023) o come media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più alto e quello più basso. Il calcolo deve essere effettuato sulla base di documentazione aziendale probante. In assenza di tale documentazione (es. aziende di recente costituzione), possono essere utilizzati gli standard value ministeriali per il 2024, moltiplicati per la superficie/coltura indicata nell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale antecedente la data dell’evento calamitoso (27 agosto 2024).”

2. Riguardo al secondo requisito, il bando, a pagina 18, stabilisce che:

“Il valore del danno accertato deve essere calcolato al netto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo e assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.”

A pagina 11, punto e), viene inoltre precisato che tale valore deve essere superiore a 10.000,00 €.

A scopo meramente esplicativo, si propone, di seguito un esempio di calcolo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti:

Calcolo della PLV media triennale sulla base delle dichiarazioni IVA:

- Anno 2021: € 100.000,00*
- Anno 2022: € 110.000,00*
- Anno 2023: € 90.000,00*

PLV media ordinaria = $(100.000 + 110.000 + 90.000) / 3 = € 100.000,00$ 30% della PLV = $100.000 \times 0,30 = € 30.000,00$ Determinazione del danno accertato, determinato in base al computo metrico dei lavori a farsi per il ripristino dei fondi deturpati a causa dell’evento calamitoso:

- Lavori di ripristino da computo metrico: € 40.000,00*
- Spese tecniche: € 4.000,00*

Totale danno accertato = € 44.000,00

Conclusione:

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che l’azienda dell’esempio possa presentare richiesta di aiuto, in quanto:

- il danno accertato è superiore al 30% della PLV media ordinaria;*
- il danno accertato è superiore al limite minimo di € 10.000,00, e non risulta decurtato da altri indennizzi o compensazioni.*

Resto in attesa di un gentile riscontro, circa la corretta interpretazione delle richieste del bando.

RISPOSTA 6) Il ragionamento esposto è corretto salvo il fatto che le spese tecniche, ancorché ammissibili nei termini specificati dal bando, non vanno computate nel valore del danno accertato. Si ricorda che si dovrà dimostrare, in perizia asseverata, il nesso di causalità diretto tra danno e evento calamitoso.